

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha differito i termini per l'approvazione del bilancio al 28.02.2018 nonché il successivo del 9 febbraio 2018 con il quale differisce ulteriormente il termine dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

VISTO:

DL n. 201 del 2011 ed in particolare l'art. 13, comma 1, il quale ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;

il comma 6, , che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

il comma 7, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

il comma 2 che, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557 del 1993.

l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,

l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 che prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate direttamente dagli F24;

-il comma 13 dell'art.1 della Legge 28.12.2015 n.208 che abroga, a decorrere dall'anno 2016, i commi da 1 a 9 bis dell'art.1 del D.L. 4/2015 convertito con modificazioni nella Legge n.34 del 24.03.2015 ripristinando l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti nei comuni individuati nella Circolare n.9 del 14.06.1993;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

1) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado

(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

2)IMU dei terreni agricoli:

Esenzione per i terreni nei Comuni riportati nella circolare Giugno 1993 come montani o parzialmente montani. Sono completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori Diretti e I.A.P. con iscrizione previdenza agricola. La detrazione di €. 200,00 introdotta lo scorso anno, viene quindi eliminata così come l'esenzione per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato da CD a IAP ad altri CD o IAP.

A) immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile

B)Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATI:

l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, tranne che per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che proroga il blocco degli aumenti delle aliquote tributarie comunali per l'anno 2017;

- l'art.1 c. 37 della legge 27.12.2017 n. 205 il quale prevede la proroga del blocco per gli Enti locali degli aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato, anche per l'anno 2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei

soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, il quale comprende anche l'IMU approvato con deliberazione 30 in data 24.07.2014;

	ALIQUOTE I.M.U.
ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse cat. A01-A08-A09 e relative pertinenze solo una per cat. C02-C06-C07)	Esente
ABITAZIONE PRINCIPALE cat. A01-A08-A09 e relative pertinenze solo una per cat. C02-C06-C07	0,40% (detrazione euro 200,00)
ABITAZIONE PRINCIPALE posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata a terzi.	Esente
IMMOBILI AD USO ABITATIVO per uso diverso da abitazione principale e relative pertinenze	0,85%
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI	0,85%
AREE EDIFICABILI (valore fissato con D.G.C. 44/2015 euro/mq 20,00)	0,85%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	Esenti
TERRENI AGRICOLI	Esenti

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica,

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Murisengo. Responsabile Procedimento: Danesini Paola (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano:

D E L I B E R A

1) di approvare e confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

	ALIQUOTE I.M.U.
ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse cat. A01-A08-A09 e relative pertinenze solo una per cat. C02-C06-C07	Esente
ABITAZIONE PRINCIPALE cat. A01-A08-A09 e relative pertinenze solo una per cat. C02-C06-C07	0,40% (detrazione euro 200,00)
ABITAZIONE PRINCIPALE posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata a terzi.	Esente
IMMOBILI AD USO ABITATIVO per uso diverso da abitazione principale e relative pertinenze	0,85%
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI	0,85%
AREE EDIFICABILI (valore fissato con	0,85%

D.G.C. 44/2015 euro/mq 20,00)	
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	Esenti
TERRENI AGRICOLI	esenti

2) di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- è ridotta del 50% la base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado con le modalità di cui al comma 3 dell'art.13 del D.L. 6.12.2011 N.301 convertito dalla Legge 22.12.2011 n.214 e modificato con la Legge 28.12.2015 n.208;

- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota è ridotta al 75% (riduzione del 25%)

- che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 01.02.2018 avente per oggetto "Conferma valore aree fabbricabili per l'anno 2018"

4) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2018;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Dl. n. 201 del 2011 convertito nella Legge 214/2011.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi da tutti i presenti e votanti espressi per alzata di mano, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.LGS.267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BAROERO GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria LO IACONO

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs.267//2000 (T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Il responsabile del servizio

ESPRIME

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Tecnico - Amministrativo	Favorevole	22/02/2018	MASOERO Geom. Lucia	Firmato

PUBBLICAZIONE

Si **attesta** che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio OnLine, sul sito Internet di questo Comune, per 15 gg. consecutivi dal _____ Rep. n. _____ come previsto dall'art. 124, c. 1, D. Lvo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 32 L. 69/2009

Murisengo, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria LO IACONO

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Si certifica

che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio OnLine, sul sito Internet di questo Comune, ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del sopra citato D.Lgs.267/2000.

Murisengo li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Murisengo, li _____